

Foglio Informativo del Servizio/Prodotto
SERVIZIO ANTICIPI SU FATTURE – DOCUMENTI COMMERCIALI
ITALIA

*con la garanzia del “Fondo Di Garanzia per le PMI
(legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera “a”)*

Serie FI0820

Condizioni praticate dal 01/09/2017

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare del Lazio
Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - cap 00049 – Velletri (Roma)
Tel.: 06964401 – Fax: 069628054
e-mail: bplazio@bplazio.it / Sito internet: www.bplazio.it
Iscrizione albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia n° 5237

Riferimenti del soggetto con cui si entra in contatto in caso di offerta fuori sede:

Nome e Cognome _____ Indirizzo _____
Telefono _____ e-mail _____

CHE COS'E' IL SERVIZIO ANTICIPI SU FATTURE

Mediante il servizio Anticipi su Crediti maturati, la Banca mette a disposizione del Cliente le somme derivanti da crediti non ancora scaduti vantati da quest'ultimo, rappresentati da fatture o documenti probatori di crediti commerciali. L'operazione viene perfezionata con la cessione pro-solvendo del relativo credito, ovvero con il conferimento di mandato irrevocabile all'incasso a favore della Banca. Questa provvede ad avvisare il debitore dell'operazione, invitandolo a pagare esclusivamente con accredito presso i propri sportelli.

Contestualmente viene acceso un finanziamento ad utilizzo fisso (con durata pari alla scadenza prevista sulle fatture e/o sui documenti per i pagamenti da parte del debitore – pari al massimo a 150 giorni), per un importo commisurato al valore dei crediti che si chiede di smobilizzare (comprensivo dell'IVA), dedotto uno scarto prudenziale (percentuale di anticipabilità contrattualmente definita). L'operazione si concretizza accreditando il conto corrente ordinario intestato al Cliente e contestualmente addebitando il conto anticipi ad esso collegato.

RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

- ↳ Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi d'interessi e spese) ove contrattualmente previsto e/o in dipendenza delle condizioni di mercato laddove sia prevista indicizzazione variabile in funzione di un parametro di riferimento (normalmente euribor);
- ↳ Facoltà della Banca di selezionare nel merito creditizio le singole richieste, ammettendo o meno, a suo insindacabile giudizio, i crediti presentati all'anticipazione;
- ↳ Rischio di insolvenza: nell'eventualità che il debitore rendesse insoluto il credito, la Banca provvederà ad addebitare al Cliente la somma anticipata oltre spese, commissioni e interessi.
- ↳ Rimane in facoltà della Banca “tollerare” differimenti nell'incasso del credito, la somma anticipata dovrà tuttavia considerarsi insoluta trascorso il periodo massimo di 30 giorni.

SERVIZI COLLEGATI E ACCESSORI

E' richiesto il collegamento obbligatorio con un conto corrente di appoggio delle operazioni. Per le relative condizioni si rimanda al Foglio Informativo "Conto Corrente Ordinario".

CHE COS'E' LA GARANZIA DEL FONDO CENTRALE PMI (legge 662/96)

Il Fondo interviene su operazioni finanziarie, a favore di PMI, perfezionate da banche, intermediari finanziari "107", SFIS, SGR e Società di Gestione Armonizzate.

Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n°662 costituito presso Medio Credito Centrale S.p.a, é uno strumento, nato per favorire l'accesso al credito delle PMI mediante il rilascio, a favore delle Banche e degli Intermediari finanziari (ex art. 107 del D. lgs. n. 385 del 1993), di **garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate** ed escutibili "a prima richiesta", di cogaranzie, rilasciate in favore delle Banche congiuntamente a Confidi o agli altri Fondi di Garanzia, nonché di controgaranzie (sia "a prima richiesta" che sussidiarie) a favore dei Confidi o di altri Fondi di garanzia che prestano garanzie alle Banche.

Il Fondo di Garanzia, pertanto, si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle PMI italiane concedendo una **garanzia pubblica** a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche; l'impresa che necessita di un finanziamento può chiedere alla Banca di garantire l'operazione con la garanzia pubblica. L'attivazione di tale garanzia fornisce una parziale assicurazione dei crediti concessi; la Banca in caso di insolvenza dell'impresa è risarcita dal Fondo gestito da Medio Credito Centrale Spa. Sulla parte del credito garantito dal Fondo di Garanzia la Banca non può acquisire ulteriore garanzia reale, assicurativa o bancaria.

L'impresa che richiede l'accesso al credito con garanzia del Fondo deve essere in grado di rimborsarlo; pertanto, **deve essere economicamente e finanziariamente sana** sulla base di appositi modelli di valutazione all'uopo predisposti che utilizzano dati di bilancio (e delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi.

Possono essere garantite le imprese italiane che rispettano i parametri dimensionali delle PMI, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea: singolarmente o tra loro collegate e/o associate debbono avere meno di 250 occupati ed un fatturato annuo inferiore a 50 mln di euro o, in alternativa, il totale di bilancio deve essere inferiore a 43 mln di euro.

La Banca concede alle PMI richiedenti, finanziamenti sotto forma di finanziamenti ipotecari a medio e lungo termine con garanzia diretta del Fondo per finalità previste dalla normativa emanata dal Gestore – MCC con Disposizione Operativa pubblicata sul sito www.fondidigaranzia.it.

La copertura della garanzia diretta opera in funzione della tipologia dell'operazione e della ubicazione delle piccole e medie imprese, come previsto dal Fondo, e – allo stato - comunque non può superare l'80% dell'ammontare dell'operazione.

L'importo massimo finanziabile è sempre commisurato ai parametri valutativi della Banca anche tenuto conto della percentuale di copertura massima offerta dal Fondo di Garanzia; in ogni caso, l'importo massimo che può essere complessivamente **garantito** dal Fondo per ciascuna impresa beneficiaria non può superare il limite massimo di € 2.500.000.

L'intervento del Fondo di Garanzia può essere richiesto da parte della PMI anche per il tramite di Confidi e/o Consorzi e/o Consorzi di Garanzia (controgaranzia e/o garanzia indiretta); in tali casi, è previsto il pagamento di una commissione al Confidi e/o al Consorzio di Garanzia per il rilascio della garanzia.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale del Fondo di Garanzia all'indirizzo <http://www.fondidigaranzia.it/>.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Invio estratto conto/Comunicazioni periodiche

	Area Metropolitana (AM)	Capoluogo di Provincia (CP)	Area extraurbana (EU)
fino a 3 fogli (costo comprensivo di IVA)	0,3504	0,5004	0,6004
da 4 a 9 fogli (costo comprensivo di IVA)	0,5704	0,8204	1,0704

Invio estratto conto/Comunicazioni periodiche online Euro 0

Tasso Massimo Nominale Euribor 3 mesi +5,50%
es: Euribor Settembre 2017= -0,33% -0,33% +5,50% =5,17%

Tasso di Sconfino (extra-fido) % 6,25

Periodo di tolleranza Massimo 30 giorni

Tasso di mora: tasso d'interesse applicato in caso di mancato pagamento degli interessi divenuti esigibili pari al tasso previsto in caso di extra fido.

Aliquota commissione di accordato CMDF Annuo 2,00% Trimestrale 0,50%

Commissione per anticipo fatture s.b.f. (per ogni singolo documento presentato) Euro 5,62

Durata massima del finanziamento 18 mesi

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale all'interno delle comunicazioni "Avvisi alla clientela" e/o sul sito internet della Banca www.bplazio.it nella sezione Trasparenza.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto, in qualunque momento, senza penalità e senza spese di chiusura dal rapporto

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La banca provvederà chiudere il rapporto contrattuale nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica, inviandolo all'Ufficio Reclami della Banca Popolare del Lazio- Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 - Velletri (RM) – E-mail: bplazio@bplazio.it – ufficio.reclami@pec.bplazio.it, che provvederà a rispondere entro 30 giorni.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi presso gli sportelli della Banca Popolare del Lazio

Se sorge una controversia con la Banca/Intermediario, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca/Intermediario, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi a:

- Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, telefono 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, oppure rivolgersi presso gli sportelli della Banca Popolare del Lazio.

LEGENDA

Aliquota commissione di accordato (CMDF)	Commissione di Messa a Disposizione Fondi, corrispettivo annuale onnicomprensivo pagato trimestralmente dal cliente e calcolato sull'affidamento accordato. Tale commissione è stata introdotta per i nuovi clienti dal 01/01/2010 e potrà essere richiesta dalla clientela che ha firmato contratti fino al 31/12/2009, in alternativa alla Comm.ne di Massimo Scoperto, Comm.ne di Mancato Utilizzo e Comm.ne per Istruttoria Gestione Revisione Pratiche Fido.
Calcolo degli interessi	Eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.
Cessione pro solvendo del credito	disciplinata dall'art. 1260 e ss. del codice civile, è una forma di garanzia atipica non rientrando né tra quelle reali né tra quelle personali in senso stretto. Con la cessione di credito viene trasferito al creditore il credito vantato dal debitore nei confronti di terzi. La cessione può essere convenuta a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito
Mandato irrevocabile all'incasso	il mandato conferito ai sensi dell'art. 1723, secondo comma c.c., nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.
Percentuale di anticipabilità	commisurata all'importo (comprensivo dell'iva) dei crediti che il Cliente chiede di smobilizzare, rappresenta il limite massimo dell'anticipazione erogabile in funzione degli accordi intervenuti.
Periodo di tolleranza	periodo che intercorre tra la scadenza originaria dell'anticipazione, scaduta e non rimborsata nei termini convenuti, e l'addebito della partita risultata insoluta (durata massima 30 giorni). Tale periodo, che in alcun modo rappresenta una proroga dell'originaria concessione, può essere accordato dalla Banca che tuttavia si riserva di effettuare l'addebito anche prima della scadenza di detto termine (del periodo di tolleranza) qualora la Banca stessa venga a conoscenza di elementi che mettano a rischio il pagamento.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della relativa categoria, aumentarlo di un quarto a cui aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali